

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 11 **del mese di** giugno
dell' anno 2012 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Saliera Simonetta	Vicepresidente
2) Bianchi Patrizio	Assessore
3) Bortolazzi Donatella	Assessore
4) Freda Sabrina	Assessore
5) Gazzolo Paola	Assessore
6) Lusenti Carlo	Assessore
7) Marzocchi Teresa	Assessore
8) Mezzetti Massimo	Assessore
9) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
10) Peri Alfredo	Assessore
11) Rabboni Tiberio	Assessore

Presiede la Vicepresidente Saliera Simonetta
attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore Muzzarelli Gian Carlo

Oggetto: ATTUAZIONE DELLE NORME SULL'APPRENDISTATO DI CUI AL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2011, N. 167
'TESTO UNICO DELL'APPRENDISTATO, A NORMA DELL'ART. 1, C. 30, DELLA L. 24/12/2007, N. 247.'

Cod.documento GPG/2012/771

Num. Reg. Proposta: GPG/2012/771

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- Il D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.";
- la Legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro", in particolare:
 - l'art. 5, comma 1, che sancisce che "Ogni persona ha diritto ad ottenere il riconoscimento formale e la certificazione delle conseguenze acquisite";
 - l'art. 14, "Assegni formativi" con il quale "La Regione e le Province favoriscono l'accesso individuale ad attività di formazione iniziale per adulti, superiore, continua e permanente, concedendo assegni formativi alle persone che abbiano adempiuto all'obbligo formativo. A tal fine, la Regione approva appositi elenchi contenenti le offerte formative validate secondo criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale.";
 - l'art. 28 "Finalità";
 - l'art. 36 "Formazione degli apprendisti";
- la Legge regionale n. 17 del 2005, "Norme per la promozione dell'occupazione, della sicurezza, regolarità e qualità del lavoro", in particolare:
 - l'art. 27, comma 2, che prevede che "La Giunta regionale, d'intesa con le parti sociali rappresentate nella Commissione di cui all'articolo 51 della legge regionale n. 12 del 2003, definisce, nel rispetto degli standard minimi nazionali, ove fissati, e in coerenza con il sistema regionale delle qualifiche, gli aspetti formativi dell'apprendistato, precisando i criteri progettuali da

osservare per l'identificazione degli obiettivi formativi da conseguire e delle modalità per la verifica dei risultati”;

- l'art. 31 “Sostegno e qualificazione della formazione nei contratti di apprendistato”;
- il D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo d'istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della Legge 28 marzo 2003, n. n. 53”;
- la L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 622-624, 628 e 634 “Legge finanziaria 2007”, che in particolare ha regolamentato in maniera innovativa le modalità di attuazione dell'obbligo di istruzione;
- il D.M. 22 agosto 2007, n. 139 “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006 n. 296”, e in particolare l'art. 1, commi 1 e 3;
- le “Linee guida per le agenzie formative accreditate ai sensi del DM 29 novembre 2007 (MPI/MLPS)”, previste dall'art. 5 del sopracitato Regolamento in materia di obbligo di istruzione, approvate dalla Conferenze delle Regioni e Province Autonome del 14 febbraio 2008;
- il Regolamento approvato il 15 marzo 2010 e pubblicato sulla G.U. il 15 giugno 2010, recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- la Legge regionale 30 giugno 2011, n. 5 “Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale”;

Richiamati:

- le deliberazioni dell'Assemblea Legislativa:
 - n. 30 del 06/12/2010 “Integrazione alla deliberazione della Assemblea legislativa n. 183/2008 recante “Approvazione degli indirizzi regionali per la programmazione territoriale dell'offerta formativa ed educativa e organizzazione della rete scolastica, ex L.R. 12/2003, anni scolastici 2009/10, 2010/11 e 2011/12”. (Proposta della Giunta regionale in data 3 dicembre 2010, n. 1867)”;
 - n. 38 del 29/03/2011 “Linee di programmazione e Indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2011/2013” - (Proposta della Giunta regionale in data 7 marzo 2010, n.296)”;
- il “Patto per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” siglato dalla Regione Emilia-Romagna con le Parti Sociali il 30 novembre 2011, in cui le parti hanno condiviso che:

- il contratto di apprendistato rappresenta il principale strumento di inserimento lavorativo dei giovani.”;
 - l’investimento principale riguarda l’Università, la Scuola e la Formazione,
 - si tratta di investire in politiche educative che, innalzando le conoscenze e le competenze di tutti, garantiscano la piena fruizione dei diritti di cittadinanza e la partecipazione attiva e responsabile allo sviluppo di una economia sempre più basata sulla conoscenza,
 - è indispensabile raggiungere i traguardi europei in termini di giovani laureati e di riduzione degli abbandoni scolastici; fondamentale sarà sostenere la cultura tecnica e i percorsi professionalizzanti, il miglioramento delle capacità e competenze, il miglioramento della occupabilità, l’integrazione fra formazione e lavoro e la riduzione dei tempi di transizione al lavoro;
- gli Accordi tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano:
- del 27 luglio 2011, recepito con decreto interministeriale dell’11 novembre 2011 e integrato dall’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 19 gennaio 2012, riguardante gli atti necessari per il passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
 - del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, c. 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”,
 - del 15 marzo 2012 che definisce i criteri a cui le Regioni e le Province Autonome dovranno attenersi nella regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, ed in particolare che le figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali conseguibili attraverso l’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 167/2011, sono quelle di cui all’art. 18 comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 226/2005, così come definite nel sopra richiamato Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
 - del 19 aprile 2012 per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in

apprendistato per la qualifica e il diploma professionale a norma dell'art. 6 del D.Lgs 167/2011;

Richiamati inoltre:

- la Raccomandazione Europea sulla costituzione del Quadro europeo delle "Qualificazioni" per l'apprendimento permanente - European Qualifications Framework – EQF, adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione Europea il 23 aprile 2008 e pubblicata su Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 2008/C 111/01 del 6/5/2008;
- la Raccomandazione relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente, approvata dal Parlamento Europeo e del Consiglio il 18 dicembre 2006, (2006/962/CE);
- il D.M. del 27 gennaio 2010, n. 9, relativo al modello di certificazione dei saperi e delle competenze acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;

Viste altresì le proprie deliberazioni:

- n. 936 del 17 maggio 2004, "Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del Sistema Regionale delle Qualifiche";
- n. 1434 del 12 settembre 2005 "Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze";
- n. 236 del 27/02/2006 "Attuazione delle norme sull'apprendistato di cui alla L.R. 1 agosto 2005, n. 17.";
- n. 237 del 27/2/2006 "Disposizione per la selezione dei soggetti attuatori delle attività formative rivolte agli apprendisti, la validazione dell'offerta formativa e l'approvazione di un catalogo regionale relativo all'offerta.";
- n. 530 del 19 aprile 2006 "Il Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze";
- n. 881 del 26 giugno 2006 "Approvazione dell'offerta formativa per l'apprendistato – Avvio del relativo catalogo in attuazione alla propria delibera n. 237/2006.";
- n. 2049/2010 "Approvazione dei requisiti e modalità di selezione degli enti di formazione professionale e degli istituti professionali per l'attuazione dell'offerta dei percorsi triennali di leFP";
- n. 151/2011 "Ricognizione degli esiti delle procedure di selezione espletate dalle Amministrazioni Provinciali in attuazione di quanto previsto dalla DGR 2049/2010 - elenco dei soggetti selezionati e della relativa offerta formativa di istruzione e formazione professionale";

- n. 909 del 29/06/2009, “Adeguamento degli standard formativi delle qualifiche acquisibili nei percorsi di formazione professionale nell’ambito del diritto/dovere all’istruzione e alla formazione di cui al D.M. 139/2007”;
- n. 105 del 1/02/2010, “Revisione alle disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 11/02/2008, n. 140 e aggiornamento degli standard formativi di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 14/02/2005, n. 265”;
- n. 1695 del 15/11/2010, “Approvazione del documento di correlazione del Sistema regionale delle Qualifiche (SRQ) al Quadro europeo delle Qualifiche (EQF)”, nel quale si identifica il 3° livello per le Qualifiche Professionali di accesso al lavoro del SRQ;
- n. 1776 del 22/11/2010, “Approvazione della correlazione tra le qualifiche professionali conseguibili nel Sistema di Istruzione e Formazione Professionale e le figure nazionali di cui all’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 29/04/2010, recepito con Decreto Interministeriale del 15 giugno 2010”;
- n. 63 del 24 gennaio 2011 “Approvazione modalità di acquisizione dell’offerta formativa di Master universitario di 1° livello in apprendistato in alta formazione ai sensi dell’art.50 del D.Lgs. 276/2003 e ss.mm. e art. 30 L.R. 17/2005”;
- n. 298 del 07/03/2011 “Approvazione delle disposizioni per la realizzazione dell’offerta regionale di istruzione e formazione professionale dall’a.s. 2011/2012”;
- n. 338 del 14 marzo 2011 “Approvazione modalità di acquisizione dell’offerta formativa di Master universitario di 2° livello in apprendistato in alta formazione ai sensi dell’art.50 del D.Lgs. 276/2003 e ss.mm. e art. 30 L.R. 17/2005”;
- n. 1287 del 12/09/2011 “Modifiche e integrazioni alla DGR n. 1776/2010, Approvazione della correlazione tra le qualifiche professionali conseguibili nel sistema di istruzione e formazione professionale e le figure nazionali di cui all’accordo in Conferenza stato regioni del 29/04/2010, recepito con Decreto interministeriale del 15 giugno 2010”;
- n. 1428 del 10 ottobre 2011 “Approvazione avviso e modalità di acquisizione dell’offerta formativa per l’acquisizione del titolo di Dottore di ricerca in apprendistato in alta formazione ai sensi dell’art.50 del D.Lgs.276/2003 e ss.mm. e art. 30 L.R.17/2005 e modalità erogazione, assegnazione assegni formativi (voucher)”;

- n. 413 del 10 aprile 2012 “Piano di sostegno per l’accesso dei giovani al lavoro, il sostegno e la promozione del fare impresa in attuazione del ‘Patto per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva del 30 novembre 2011’ – Approvazione di un piano di intervento e dei dispositivi di prima attuazione.”, ed in particolare l’Allegato 1) “Piano per l’accesso dei giovani al lavoro, la continuità dei rapporti di lavoro, il sostegno e la promozione di fare impresa”, in cui al punto 2 si prevede il riconoscimento alle imprese un incentivo legato alla formazione e valorizzato in funzione della durata prevista dal percorso formativo;

Visto l’Accordo del 25/01/2012 tra Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna e Regione Emilia-Romagna in attuazione delle Linee guida per gli organici raccordi tra i percorsi quinquennali IP e i percorsi leFP, ai sensi dell’Intesa in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010, siglato il 08/03/2011;

Considerato che l’intervento in materia di apprendistato rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione Emilia-Romagna dà concretezza alle strategie e agli obiettivi di crescita e occupazione di recente definiti nel Patto del 30 novembre 2011 sopra richiamato, anche attraverso l’individuazione degli incentivi alle imprese di cui alla propria deliberazione n. 413/2012 sopra richiamata;

Tenuto conto che il contratto di apprendistato è uno strumento fondamentale per favorire l’occupazione dei giovani, sviluppa competenze ritenute essenziali alle persone e ai sistemi produttivi e affida un ruolo di primo piano alle imprese, leggendone i bisogni e valorizzandone il ruolo formativo ed in particolare che:

- l’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale rappresenta una opportunità per gli adolescenti ed i giovani che hanno abbandonato la scuola, di poter assolvere l’obbligo anche di istruzione, attraverso l’acquisizione di un titolo professionale riconosciuto a livello nazionale;
- l’apprendistato di alta formazione e di ricerca è finalizzato al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari o di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca
- la regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato di alta formazione e ricerca è rimessa alle Regioni ed alle Province Autonome sulla base di accordi con le associazioni datoriali e dei lavoratori, le Università ed altri Enti ed Istituzioni di studio e di ricerca;

Valutata l’opportunità di:

- promuovere l’apprendistato quale canale per un accesso qualificante dei giovani al lavoro,

- sostenere la realizzazione di un'offerta formativa centrata sull'apprendista e finalizzata a sviluppare competenze, in particolare tecnico professionali, utili all'occupazione e alla crescita,
- accompagnare e supportare le imprese attraverso un'offerta di formazione e di servizi orientata a dare risposte alle richieste delle stesse,
- sostenere finanziariamente la dimensione formativa dell'apprendistato e la diffusione di tale istituto contrattuale;

Ritenuto opportuno quindi di:

- approvare i seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - allegato 1: "L'Apprendistato dell'Emilia-Romagna per conoscere e crescere",
 - allegato 2: gli schemi di Protocollo d'intesa tra Regione Emilia-Romagna, Università e Parti Sociali per definire i profili formativi nei percorsi di alta formazione finalizzati al conseguimento dei titoli di laurea triennale e magistrale, master di primo e di secondo livello e dottorato di ricerca, nell'ambito dei contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca,
 - allegato 3 "Incentivi all'assunzione per apprendistato di alta formazione e di ricerca e apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale";
- definire, in prima attuazione, che i profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale di cui all'art. 3 del D.Lgs. 167/2011 per gli apprendisti di età non superiore ai 18 anni, corrispondono alle qualifiche professionali regionali conseguibili nel Sistema di Istruzione e Formazione Professionale, già correlate, con propria deliberazione n. 1776/2010 sopra citata, con le Figure nazionali di cui all'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 29/04/2010, recepito con Decreto Interministeriale del 15 giugno 2010";
- rinviare a propri successivi atti l'individuazione delle disposizioni per la selezione dei soggetti attuatori di attività formative rivolte agli apprendisti e l'approvazione dell'offerta formativa per l'apprendistato:
 - per la qualifica e per il diploma professionale per gli apprendisti che abbiano compiuto diciotto anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età,
 - professionalizzante e di mestiere,
 - di alta formazione e ricerca;
- prorogare, al fine di dare continuità all'offerta formativa regionale destinata agli apprendisti in Alta formazione e ricerca e fino a quando

non sarà resa disponibile una nuova offerta formativa regionale, la validità dell'offerta formativa costituita ai sensi delle deliberazioni n. 63/2011, 338/2011, e 1428/2011, in quanto conforme alla disciplina di cui all'art. 5 del D.Lgs. 167/2011;

Ravvisata la necessità di disporre che:

- il dirigente regionale competente per materia provvederà con propri atti ad implementare il catalogo regionale per l'offerta formativa di cui alla propria deliberazione n. 237/2006, con le offerte formative pervenute entro e non oltre la data di pubblicazione sul BURERT della presente deliberazione,
- l'offerta formativa di cui al punto che precede, è destinata esclusivamente agli apprendisti assunti entro il 25 aprile 2012 con contratto di apprendistato professionalizzante, in quanto ad essi continua ad applicarsi la disciplina previgente, così come disposto dall'art. 7, comma 7 del richiamato D.lgs. 167/2011;

Informata la Conferenza Regionale per il Sistema Formativo in data 23/04/2012;

Dato atto del parere favorevole espresso dalla Commissione Regionale Tripartita del 1 giugno 2012;

Dato atto altresì del parere favorevole espresso dalla V Commissione assembleare, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 5/11, nella seduta del 5 giugno 2012;

Informato inoltre il Comitato di Coordinamento Interistituzionale in data 5 giugno 2012 ;

Viste le Leggi regionali:

- L.R. n. 43/2001 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 1057/2006 "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali" e s.m.;
- n. 1663/2006 concernente "Modifiche all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";
- n. 2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007." e ss.mm.;

- n. 1377 del 20/09/2010 “Revisione dell'assetto organizzativo di alcune Direzioni Generali”, così come rettifica dalla deliberazione di G.R. n. 1950/2010;
- n. 2060/2010 “Rinnovo incarichi a Direttori Generali della Giunta regionale in scadenza al 31/12/2010;
- n. 1222/2011 “Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 01/08/2011)”;
- n. 1642 14/11/2011 “Riorganizzazione funzionale di un servizio della direzione generale cultura, formazione e lavoro e modifica all'autorizzazione sul numero di posizioni dirigenziali professionali istituibili presso l'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale “;
- n. 221 del 27/02/2012 “Aggiornamento alla denominazione e alla declaratoria e di un Servizio della Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro”

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi;

D E L I B E R A

per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate di:

- 1) approvare l'allegato 1 "L'Apprendistato dell'Emilia-Romagna per conoscere e crescere", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) approvare l'allegato 2 “Schemi di protocollo di Intesa tra Regione Emilia-Romagna, Università e Parti Sociali per definire i profili formativi nei percorsi di alta formazione finalizzati al conseguimento dei titoli di laurea triennale e magistrale, master di primo e di secondo livello e dottorato di ricerca, nell’ambito dei contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all’art. 5 del D.Lgs. 167/2011”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) approvare l'allegato 3 “Incentivi all’assunzione per apprendistato di alta formazione e di ricerca e apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale” parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4) definire, in prima attuazione, che i profili formativi dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale di cui all’art. 3 del D.Lgs. 167/2011 per gli apprendisti di età non superiore ai 18 anni, corrispondono alle qualifiche professionali regionali conseguibili nel Sistema di Istruzione e Formazione Professionale, già correlate, con

propria deliberazione n. 1776/2010 sopra citata, con le Figure nazionali di cui all'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 29/04/2010, recepito con Decreto Interministeriale del 15 giugno 2010”;

- 5) rinviare a propri atti successivi atti l'individuazione delle disposizioni per la selezione dei soggetti attuatori di attività formative rivolte agli apprendisti e l'approvazione dell'offerta formativa per l'apprendistato:
 - per la qualifica e per il diploma professionale per gli apprendisti che abbiano compiuto diciotto anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età,
 - professionalizzante e di mestiere,
 - di alta formazione e ricerca;
- 6) prorogare la validità dell' offerta formativa regionale, di cui alle deliberazioni n. 63/2011, 338/2011 e 1428/2011, fino a quando non sarà resa disponibile l'offerta formativa regionale di cui al punto 5) che precede;
- 7) disporre che:
 - il dirigente regionale competente per materia provvederà ad implementare il catalogo regionale per l'offerta formativa di cui alla propria deliberazione n. 237/2006, con le offerte formative pervenute entro la data di pubblicazione sul BURERT della presente deliberazione;
 - l'offerta formativa così come sopra costituita è destinata esclusivamente agli apprendisti assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante entro la data del 25 aprile 2012;
- 8) pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

- - - - -

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

L'APPRENDISTATO DELL'EMILIA-ROMAGNA

PER CONOSCERE E PER CRESCERE

Profilo dell'intervento regionale

Sommario

Presentazione del documento

- 1. Il lavoro e la formazione dei giovani nelle strategie della Regione Emilia Romagna**
- 2. Il testo unico dell'apprendistato e lo spazio riservato alle Regioni**
- 3. Gli orientamenti per la costruzione dell'apprendistato dell'Emilia Romagna**
- 4. Il profilo dell'intervento regionale- Schede descrittive**

Presentazione del documento

Nelle pagine di questo documento si presenta il profilo dell'intervento che la Regione Emilia Romagna intende attuare in materia di apprendistato.

La proposta si muove nel quadro delle strategie, già definite dalla Regione, in materia di crescita, occupazione, lavoro e istruzione-formazione. Queste strategie vengono nel testo riportate e approfondite per gli elementi che hanno diretta relazione con l'apprendistato (v. paragrafo 1).

Riferimento essenziale nella costruzione della proposta è costituito dal Decreto Legislativo 167/2011 che sancisce alcuni aspetti essenziali dell'istituto, lasciando alle Regioni lo spazio per una progettazione specifica che tenga conto del contesto territoriale di applicazione. Il documento propone alcuni elementi di sintesi su questi aspetti (v. paragrafo 2).

E' a partire dalle strategie regionali e da quanto previsto dal D.Lgs 167/2011 che vengono definiti gli orientamenti che ispirano, in questa nuova fase, l'intervento regionale in materia di apprendistato (v. paragrafo 3).

Gli orientamenti espressi trovano una loro concretizzazione nel "profilo sintetico dell'intervento", configurato in funzione delle tipologie di apprendistato previste dalla norma (v. paragrafo 4).

Il documento è stato elaborato nel quadro delle seguenti norme nazionali e regionali:

- D. Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247."
- L.R. 30 giugno 2003, n. 12 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra di loro." artt. 14 e 36
- L.R. 1 agosto 2005, n. 17 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro." Art. 27
- L.R. 30 giugno 2011, n. 5 "Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale."

1. IL LAVORO E LA FORMAZIONE DEI GIOVANI NELLE STRATEGIE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

La Regione Emilia Romagna identifica nell'Apprendistato uno strumento fondamentale per favorire l'occupazione dei giovani migliorandone la professionalità e le competenze.

Per questa ragione, l'intervento in materia di apprendistato si colloca in un quadro normativo e strategico definito dai documenti che la Regione ha prodotto nel corso del 2011 relativamente alla crescita del sistema economico regionale, all'occupazione e al lavoro e alle politiche di istruzione e formazione professionale.

E' in questi contesti che viene espressa la centralità del tema dell'occupazione e, in particolare, dell'occupazione dei giovani, dello sviluppo delle competenze e della formazione.

Nel ***"Patto per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva"*** (30 11 2011), sottoscritto dalla Regione, dalle Parte Sociali e dalle rappresentanze istituzionali, si sostiene che **"3. La piena occupazione e la qualità del lavoro sono la base della crescita economica e della coesione sociale. I maggiori tassi di disoccupazione e di precariato si concentrano nell'universo giovanile. ... L'investimento principale riguarda l'Università, la Scuola e la Formazione: si tratta di investire in politiche educative che, innalzando le conoscenze e le competenze di tutti, garantiscano la piena fruizione dei diritti di cittadinanza e la partecipazione attiva e responsabile allo sviluppo di una economia sempre più basata sulla conoscenza; è indispensabile raggiungere i traguardi europei in termini di giovani laureati e di riduzione degli abbandoni scolastici; fondamentale sarà sostenere la cultura tecnica e i percorsi professionalizzanti, il miglioramento delle capacità e competenze, il miglioramento della occupabilità, l'integrazione fra formazione e lavoro e la riduzione dei tempi di transizione al lavoro."**

Per la traduzione in concreto di questo orientamento, nel ***"Patto.."*** si identifica l'apprendistato quale **"principale strumento di inserimento lavorativo dei giovani"**

La stessa rilevanza ai temi dell'occupazione giovanile e delle competenze che a questa sono necessarie, si attribuisce nel ***"Piano per l'accompagnamento al lavoro dei giovani e a sostegno dell'innalzamento delle competenze del fare impresa"*** (approvata con deliberazione di Giunta Regionale di n. 413/2012).

In questo documento si specifica che: **"Le criticità e le difficoltà che incontrano i giovani ad entrare in modo qualificato nel mondo del lavoro richiedono un intervento straordinario... che riguarda i giovani e le imprese."**

Nel Piano sono inoltre previsti: **"Interventi per l'occupazione dei giovani"** nel cui ambito si precisa che... **"La Regione attiva per l'anno 2012 una misura di agevolazione finanziaria alle imprese che assumeranno con contratto a tempo indeterminato i giovani, anche come trasformazione di altre forme contrattuali, compresa l'assunzione a tempo indeterminato degli apprendisti ..."**

E ancora: **"Nell'anno 2012 ... la Regione promuove il contratto di apprendistato per il suo contenuto formativo, che permette ai giovani di incrementare le proprie competenze, a partire dalla formalizzazione delle competenze già detenute, ed è condizione per un successivo inserimento stabile. In tale logica attiva servizi di supporto alle imprese per l'accensione del contratto di alto apprendistato."**

Il Piano si inserisce nel quadro programmatico definito dalle ***"Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2011/2013"*** (Deliberazione assembleare n. 38 del 29/03/2011), nel quale si afferma che **"Crescita dell'occupazione, miglioramento della qualità del lavoro, diminuzione dell'abbandono scolastico, abilità e competenze più elevate attraverso il sostegno alla cultura tecnica e ai percorsi professionalizzanti, incremento delle persone in possesso di un diploma o di una laurea rappresentano gli obiettivi da conseguire coordinando le diverse"**

politiche e le diverse risorse pubbliche e private per una formazione che risponda ai bisogni dell'economia del domani.”.

Nello stesso documento si individuano, quali componenti fondanti il percorso che la Regione sta compiendo, i seguenti aspetti:

- valorizzare le imprese, quali organizzazioni in cui competenze professionali si producono e si innovano, quali luoghi non formali di apprendimento, quali soggetti che possono concorrere alla progettazione e realizzazione di processi formativi al lavoro e sul lavoro;
- potenziare, soprattutto nell'ambito delle competenze professionali, tecniche e scientifiche, l'investimento sull'innovazione e sul capitale umano, come chiave per creare nuovi saperi e nuovi lavori necessari a rilanciare la competitività dell'intero sistema;

Un ulteriore riferimento è costituito dalla **“Disciplina del sistema regionale dell'Istruzione e Formazione professionale” (LR 5/2011)**.

L'articolo 3, relativo ai “Principi e finalità del sistema”, stabilisce che “Le finalità del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale, e dell'offerta formativa che lo caratterizza, sono di assicurare l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione, di elevare le competenze generali delle persone, di ampliarne le opportunità di acquisizione di una qualifica professionale, di assicurarne il successo scolastico e formativo anche contrastando la dispersione scolastica, nonché di fornire una risposta coerente ai fabbisogni formativi e professionali dei territori.”,

Come si evince dagli elementi sopra riportati, l'intervento in materia di apprendistato rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione Emilia Romagna dà concretezza alle strategie e agli obiettivi di crescita e occupazione di recente definiti.

L'apprendistato infatti riguarda i giovani e il loro accesso al lavoro, sviluppa competenze ritenute essenziali alle persone e ai sistemi produttivi, affida un ruolo di primo piano alle imprese, leggendone i bisogni e valorizzandone il ruolo formativo.

In questo ambito la Regione:

- ü promuove l'apprendistato quale canale per un accesso qualificante dei giovani al lavoro;
- ü sostiene la realizzazione di un offerta formativa centrata sull'apprendista e finalizzata a sviluppare competenze, in particolare tecnico professionali, utili all'occupazione e alla crescita;
- ü accompagna e supporta le imprese, acquisendone le richieste e proponendo un'offerta di formazione e di servizi, orientata a darvi risposta;
- ü sostiene finanziariamente la dimensione formativa dell'apprendistato e la diffusione di questo istituto contrattuale.

2. IL “TESTO UNICO DELL’APPRENDISTATO” E LO SPAZIO RISERVATO ALLE REGIONI

Le caratteristiche del contratto di apprendistato sono definite, a partire dal settembre 2011, dal “Testo unico dell’apprendistato” (D.Lgs 167/2011), che costituisce riferimento ineludibile per qualsiasi percorso di progettazione regionale in materia.

Secondo questa norma, “l’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani”.

Tra le novità contenute nel Decreto, assume particolare rilievo, al fine della definizione dell’intervento regionale, la configurazione delle tipologie di apprendistato e le finalità assegnate a ciascuna di queste.

Specificamente:

- **Apprendistato per la Qualifica e il Diploma professionale**

Destinatari: giovani con età compresa tra 15 – 25 anni

Finalità: conseguimento di una Qualifica e/o di un Diploma professionale anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione

Durata del contratto: 3-4 anni in base al titolo da conseguire

Profili formativi: la regolamentazione spetta alle Regioni in coerenza con Qualifiche – Diplomi previsti dal Dlgs 226/2005, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le PP.AA, e sentite le Parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Formazione: le Regioni fissano gli standard generali (durata, ecc.), le modalità di erogazione della formazione aziendale è rinviata ai CCNL.

Attestazioni-certificazione: è prevista la registrazione sul Libretto formativo (non è definito chi lo rilascia).

L’Accordo tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Regioni e PPAA sottoscritto il 15 03 2012 identifica nell’Accordo Stato Regioni del 27 luglio 2011 il riferimento da adottare, per questa tipologia di apprendistato, relativamente alle figure professionali, agli standard minimi formativi delle competenze di base e tecnico-professionali e ai modelli e alle modalità di rilascio degli attestati.

Stabilisce inoltre che “i percorsi formativi .. prevedono la frequenza di attività interna o esterna all’azienda, ... per un monte ore non inferiore a 400 ore annue, tenuto conto della possibilità, nel caso di apprendisti di età superiore ai 18 anni, di riconoscere crediti formativi in ingresso alla luce delle competenze possedute”.

- **Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere**

Destinatari: giovani con età compresa tra 18 – 29 anni; 17 anni per giovani con Qualifica.

Finalità: conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali. A questo fine si prevede una formazione professionalizzante (per l’acquisizione di competenze tecnico professionali) realizzata sotto la responsabilità dell’impresa, integrata eventualmente dalla formazione regionale (per l’acquisizione di competenze di base e trasversali).

Durata del contratto per la componente formativa: definita dagli accordi interconfederali e dai CCNL (non superiore ai 3 anni – 5 anni nell’ambito dell’artigianato).

Profili professionali: il riferimento per la formazione delle competenze tecnico professionali è costituito da quanto previsto nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale.

La formazione: durata, obiettivi, modalità di erogazione sono definiti da accordi interconfederali e CCNL.

Formazione pubblica integrativa: durata massima di 120 ore (40 ore annue).

Attestazioni-certificazione: è prevista la registrazione sul Libretto formativo, da parte del datore di lavoro, della formazione svolta e della qualifica contrattuale acquisita.

- **Apprendistato di alta formazione e di ricerca**

Destinatari: giovani con età compresa tra 18 – 29 anni; 17 anni per giovani in possesso di qualifica professionali conseguita ai sensi del DLgs 226/2005

Finalità: attività di ricerca, conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studi universitari e della Alta Formazione, inclusi i Dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore (IFTS), i diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori (D.P.C.M. 25/1/ 2008), per il praticantato previsto dalle professioni ordinistiche o per esperienze professionali.

Durata del contratto: definita dalle Regioni per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le Parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le Università, gli Istituti tecnici e professionali e altre Istituzioni formative e di ricerca

Profili formativi: titoli di studio da conseguire durante il periodo formativo del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca).

Attestazioni-certificazione: è prevista la registrazione sul Libretto formativo (non è definito chi lo rilascia).

Il Decreto Legislativo definisce gli elementi basilari dell'apprendistato affidando alle Regioni il compito della costruzione di un profilo di intervento che, all'interno del quadro normativo sancito, possa essere coerente con le strategie regionali e rispondere alle esigenze di apprendisti e imprese presenti nel contesto territoriale specifico.

In questo quadro, si prefigura uno spazio di intervento per la Regione che riguarda:

- ü il profilo dell'offerta formativa: sia nel caso dell'apprendistato per il conseguimento di una qualifica che di quello professionalizzante, spetta alla Regione la definizione dei contenuti degli interventi formativi, la loro articolazione, le metodologie didattiche e la modalità di coinvolgimento delle imprese;
- ü i contenuti degli accordi con le istituzioni scolastiche, universitarie e di ricerca.

Le Regioni, inoltre, possono procedere alla definizione e attuazione di altre azioni che nel Decreto si presentano come tangenziali rispetto ai temi principali affrontati ma che sono ritenute utili ad una efficace attuazione dell'intervento.

Tra queste azioni si collocano l'accompagnamento delle imprese nell'esercizio del ruolo che l'apprendistato assegna loro, la certificazione delle competenze; il sostegno finanziario.

Con riferimento al "Testo unico dell'apprendistato", il 19 aprile 2012 è stato sottoscritto, in sede di Conferenza Stato-Regioni, un Accordo "...per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norma dell'articolo 6 del D. Lgs 14 settembre 2011, n. 167.

L'Accordo sancisce alcuni "principi generali" che ispirano il sistema nazionale di certificazione delle competenze e specificamente:

- la centralità della persona nel processo di certificazione
- il carattere di "atto pubblico" della certificazione

- il riferimento del sistema nazionale di certificazione a standard minimi di servizio omogenei su tutto il territorio nazionale.

L'Accordo definisce il “quadro comune di riferimento” del sistema nazionale di certificazione delle competenze e i “requisiti minimi” da osservare nell'attuazione del sistema.

Visto da una prospettiva regionale, gli elementi costitutivi del sistema nazionale presentano una caratterizzazione coerente e compatibile con il Sistema di Formalizzazione e Certificazione delle competenze dell'Emilia Romagna.

In chiave di sviluppo dell'Apprendistato l'Accordo, oltre a definire le componenti fondamentali di un sistema nazionale, costituisce di fatto uno stimolo alla certificazione delle competenze nell'ambito di questa tipologia contrattuale e una sollecitazione alla valorizzazione degli apprendimenti acquisiti nei diversi contesti (di istruzione/formazione, di lavoro, di vita).

3. GLI ORIENTAMENTI PER LA COSTRUZIONE DELL'APPRENDISTATO DELL'EMILIA ROMAGNA

L'intervento della Regione Emilia Romagna per l'attuazione dell' Apprendistato 2012 si fonda sulle norme e sugli accordi nazionali e regionali al momento operanti e, in particolare, assume il tratto di unitarietà che il D.Lgs 167/2011 attribuisce all'istituto identificandolo quale "un contratto a tempo indeterminato ...".

Lo stesso carattere di unitarietà presenta "L'apprendistato dell'Emilia Romagna – Per conoscere, per crescere" che, nelle diverse tipologie in cui si concretizza, costituisce nel suo insieme uno strumento che favorisce l'occupazione qualificata dei giovani.

A partire dalle norme e dagli accordi vigenti e nel quadro delle politiche definite dall'Emilia Romagna in materia di occupazione, lavoro e formazione, l'intervento regionale assume i seguenti orientamenti:

- **L'apprendistato è un contratto di lavoro a valenza formativa**

Centrale nell'attuazione dell'apprendistato è la formazione, che può realizzarsi in diverse forme, sia in aula che in azienda.

La valenza formativa dell'apprendistato può trovare concretizzazione inoltre attraverso l'esperienza lavorativa.

Attraverso la formazione e attraverso l'esperienza lavorativa l'apprendista acquisisce competenze che possono essere di diversa natura (di base, trasversali, tecnico-professionali) e complessità. Le competenze possono quindi essere acquisite attraverso la partecipazione ad attività di formazione e attraverso l'esperienza lavorativa.

Per sostenere la valenza formativa dell'apprendistato la Regione si fa parte attiva nella promozione di un'offerta destinata agli apprendisti articolata in servizi formativi, servizi di supporto alla formazione, servizi di formalizzazione e certificazione delle competenze. Questi servizi saranno realizzati nelle forme che le norme e le risorse rendono praticabili.

Le competenze acquisite, quando riferite agli standard regionali rappresentati dal Sistema Regionale delle Qualifiche, sono valutate e attestate secondo il Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle competenze.

- **L'apprendistato facilita l'occupazione qualificata dei giovani**

Durante il periodo di apprendistato, i giovani acquisiscono delle "competenze", un patrimonio individuale che può costituire una risorsa per l'impresa di collocazione e per il sistema produttivo più in generale.

Per rispondere a questo requisito le competenze acquisite devono essere riferite a uno standard professionale condiviso (Sistema Regionale delle Qualifiche, in primis), devono essere approfondite-integrate-sviluppate nello specifico contesto lavorativo in cui è collocato l'apprendista, e rese certe e visibili attraverso un processo di messa in trasparenza e valutazione.

In questo quadro, l'intervento regionale è finalizzato a mettere a disposizione degli apprendisti e delle imprese servizi che facilitino la progettazione personalizzata della formazione, la disponibilità di un'offerta formativa riferita a competenze standard, l'erogazione di una formazione flessibile fruibile in modo differenziato a seconda del contesto di appartenenza e dei bisogni specifici dell'apprendista, l'accompagnamento all'impresa nella identificazione e costruzione di opportunità di apprendimento all'interno dell'azienda, la certificazione delle competenze acquisite nei diversi contesti e con diverse modalità.

Un intervento così configurato attribuisce all'apprendistato il profilo di strumento per l'attuazione delle politiche che la Regione, attraverso un percorso di condivisione con

le rappresentanze sociali e istituzionali, ha definito in materia di crescita, lavoro e istruzione-formazione.

- **L'apprendistato in Emilia Romagna si pone in continuità con quanto già concertato con le parti sociali**

Nel corso del 2010-2011 la Regione ha elaborato una proposta relativa allo sviluppo dell'intervento regionale in materia di apprendistato ("Apprendistato di seconda fase").

Quella proposta, definita con il contributo del sistema formativo e condivisa con le Parti Sociali, si caratterizzava per l'adozione di un nuovo criterio progettuale corrispondente a quello di "servizio".

Come specificato nei documenti tecnici condivisi, "L'adozione di questo criterio, nell'ambito della formazione degli apprendisti, comporta:

- ♦ lo sviluppo della componente di servizio dell'attività formativa:
 - attraverso l'elaborazione e la realizzazione di progetti formativi personalizzati gli interventi regionali si qualificano come veri e propri "servizi formativi";
- ♦ l'ampliamento dell'offerta regionale che viene a comprendere:
 - "servizi di supporto alla formazione", che facilitano l'accesso all'azione formativa e ne qualificano la fruizione;
 - "servizi di certificazione", che attestano le conoscenze e le capacità acquisite.

Attraverso la costruzione dell'apprendistato di seconda fase, la Regione ha inteso migliorare l'efficacia degli interventi formativi attraverso la personalizzazione dei percorsi, la valorizzazione della capacità dei diversi ambienti (aula e azienda), il supporto alle aziende nei processi di progettazione-erogazione e nella verifica degli apprendimenti."

Quanto definito nei documenti tecnici condivisi con le Parti Sociali costituisce riferimento per la progettazione dell'Apprendistato 2012.

- **L'intervento per l'apprendistato valorizza quanto definito nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione-formazione-lavoro**

Il patrimonio regionale di modelli, risorse strumenti sono il punto d'appoggio per l'intervento regionale in materia di apprendistato.

Tale intervento si avvarrà innanzitutto della competenza dei soggetti formativi accreditati e delle risorse professionali esperte in essi presenti e si configurerà secondo il modello già sviluppato dei Cataloghi di offerta.

L'intervento in materia di apprendistato si avvarrà inoltre del know how e dei dispositivi definiti in materia di professioni, competenze e attestazioni. L'offerta formativa assumerà come riferimento principale il Sistema Regionale delle Qualifiche (SRQ) e gli standard professionali lì definiti, mentre le competenze sviluppate saranno messe in trasparenza, valutate e certificate secondo il Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione (SRFC).

Al fine di presidiare, congiuntamente alle Parti sociali, l'andamento e i risultati conseguiti e apportare eventuali modifiche migliorative, **la Regione promuove il monitoraggio e la valutazione degli interventi in materia di apprendistato.**

Tali azioni saranno realizzate ponendo particolare attenzione alla duplice fisionomia dell'istituto e vale a dire il suo "profilo formativo" (per esaminare ed apprezzare elementi che riguardano, ad esempio, la formazione realizzata e la sua efficacia in riferimento alle attestazioni conseguite) e il suo "profilo lavorativo" (per esaminare e apprezzare elementi che riguardano, ad esempio, gli esiti occupazionali e la relazione tra questi e la formazione svolta).

4. IL PROFILO DELL'INTERVENTO REGIONALE- SCHEDE DESCRITTIVE

Nelle pagine che seguono si riporta la descrizione sintetica dell' intervento in materia di apprendistato che la Regione intende realizzare.

Le tre tipologie previste dal D. Lgs 167/2011 sono presentate in quattro diverse schede per meglio rappresentare le specificità che caratterizzano l'apprendistato per il conseguimento di una qualifica o di un diploma professionale quando rivolto a giovani collocati in diverse fasce d'età.

Le schede descrittive, pertanto, riguardano:

- Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (15-18 anni)
- Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (18-25 anni)
- Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
- Apprendistato di alta formazione e di ricerca.

Gli elementi caratterizzanti l'apprendistato e riportate nelle schede citate costituiranno riferimento per la predisposizione degli atti amministrativi necessari alla programmazione e realizzazione delle attività.

APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE (15-18 anni)

L'intervento della Regione è finalizzato a consentire, agli apprendisti collocati nella fascia 15- 18 anni, il conseguimento di una qualifica triennale o di un diploma professionale e l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

La Regione promuove un apprendistato che si caratterizza per i seguenti aspetti:

- La formazione rivolta a questi apprendisti si realizza tenendo in massimo conto le caratteristiche dei giovani (età, presumibili insuccessi scolastici e incertezza del "progetto professionale",...).
- Si fa riferimento all'Accordo Stato/Regioni del 15/3/2012 che prevede uno standard di almeno 400 ore di formazione formale all'anno da realizzarsi all'interno o all'esterno dell'azienda;
- Le qualifiche sono le qualifiche regionali correlate alle figure nazionali definite dall'accordo Stato/Regioni del 27/07/2011 (e successive), che fanno riferimento al D.lgs. 226/2005;
- Nella formazione vengono sviluppate le competenze "di base" e "tecnico-professionali" previste dall'Accordo 27 07 2011 e i "saperi e le competenze" relative all'obbligo di istruzione previste dal DM n.139/2007.
- Il titolo rilasciato in esito alla formazione è costituito, ai sensi della L.R. 5/2011, da una Qualifica regionale correlata alle figure definite a livello nazionale.
- In prima attuazione si rende disponibile l'offerta formativa oggi prevista per il sistema di leFP.
- Le attività di leFP già programmate e rivolte a giovani che devono assolvere l'obbligo di istruzione-formazione e conseguire una qualifica, costituiscono una opportunità formativa, da adeguare e contestualizzare, anche per gli apprendisti che presentano gli stessi requisiti.
- Sono previste n. 1000 ore di formazione "formale" annue secondo lo standard definito dalla Regione per i percorsi di leFP, di cui n. 650 da realizzarsi all'esterno dell'azienda.
- Per ciascun apprendista viene predisposto dal datore di lavoro insieme con il Soggetto formativo accreditato, il Piano Formativo Individuale in cui vengono individuate le competenze da conseguire attraverso la formazione (esterna o interna all'azienda) e, se possibile, le competenze da acquisire attraverso l'esperienza, tenendo conto delle conoscenze possedute dall'apprendista al momento dell'avvio del percorso formativo.
- L'apprendista è tenuto a partecipare, per l'intera durata, alle iniziative di formazione interna e esterna. Eventuali assenze sono ammesse in caso di impossibilità a partecipare, nel limite massimo del 20% delle ore di formazione, sia interna che esterna.

Rientrano nei casi di impossibilità:

- malattia
- infortunio
- gravidanza, limitatamente ai periodi di astensione obbligatoria
- ulteriori ipotesi di limitazione stabilite per legge
- cause di forza di maggiore che abbiano impedito al lavoratore di raggiungere il luogo di formazione.

- La formazione si realizza con modalità tali da massimizzare l'apprendimento da parte degli apprendisti, facilitandone la presenza in aula e una motivata partecipazione e, al contempo, minimizzare i disagi per l'azienda di collocazione.
- Viene valorizzata la competenza degli enti di formazione impegnati nella formazione di questi giovani (enti accreditati per la formazione in obbligo formativo, specifica per l'obbligo di istruzione- DGR. n. 177/03 e successive modifiche e integrazione).
- E' previsto un servizio di supporto alle imprese, articolato in attività di natura informativa e consulenziale realizzabili in fase di progettazione e/o di attuazione della formazione. Di particolare rilievo sono attività quali analisi utili a delineare un progetto formativo che tenga conto delle caratteristiche dell'apprendista (motivazione all'apprendimento, eventuali problemi, condizioni facilitanti, ecc.); rilevazione, analisi e valutazione delle competenze in ingresso ai fini del riconoscimento dei crediti formativi e riconoscimento effettivo degli stessi; ecc..
- La certificazione al termine del percorso formativo è obbligatoria. Le competenze acquisite dall'apprendista vengono certificate secondo modalità che saranno definite sulla base di quanto previsto dalla L.R. 5/2011.

APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE (18-25 anni)

L'intervento della Regione è finalizzato a consentire, agli apprendisti collocati nella fascia 18- 25 anni interessati ad acquisire una qualifica triennale o un diploma professionale, il conseguimento di tali titoli.

L'intervento regionale sarà rivolto prioritariamente ai giovani sprovvisti di qualifica o di diploma.

La Regione promuove un apprendistato che si caratterizza per i seguenti aspetti:

- Si fa riferimento a giovani che hanno già assolto all'obbligo di istruzione in quanto maggiorenni
- Le qualifiche sono le qualifiche regionali correlate alle figure nazionali definite dall'accordo Stato/Regioni del luglio 2011 (e successivi), che fanno riferimento al D.lgs. 226/2005; inoltre vanno garantite le competenze di base e comuni del terzo (e quarto) anno leFP di cui agli accordi di aprile e luglio 2011 ed eventuali riallineamenti sui saperi e le competenze relativi all'obbligo di istruzione per chi non è in grado di raggiungere gli standard previsti;
- Si fa riferimento all'Accordo Stato/Regioni del 15/3/2012 che prevede uno standard di almeno 400 ore di formazione formale all'anno da realizzarsi all'interno o all'esterno dell'azienda;
- La formazione rivolta a questi apprendisti si realizza tenendo in massimo conto le caratteristiche dei giovani (età, presumibili insuccessi scolastici e incertezza del "progetto professionale",...).
- Nella formazione vengono sviluppate le competenze "di base" e "tecnico-professionali" previste dall'Accordo 27-07-2011.
- Laddove possibile, si favorisce il rientro dell'apprendista in un percorso di leFP così come regolato nell'Accordo Regione –USR del 25 01 2012.
- Sono previste 400 ore di formazione "formale" annue di cui:
 - almeno 100 da realizzarsi all'esterno dell'azienda, secondo lo standard formativo previsto per il conseguimento della Qualifica del Sistema Regionale delle Qualifiche per i lavoratori occupati
 - per i giovani che non sono in grado di raggiungere gli standard di competenze i base e comuni al terzo anno i cui agli accordi di aprile e luglio 2011, sono previsti percorsi di riallineamento per ulteriori 100 ore formali da realizzarsi all'esterno dell'azienda
 - le restanti ore di formazione formale sono realizzabili in azienda
- In fase di definizione del progetto formativo individuale vengono definiti i crediti formativi relativi alle competenze di base e alle competenze tecnico-professionali acquisite attraverso l'esperienza scolastica e professionale.
- Nel progetto formativo vengono indicate le competenze da conseguire attraverso la formazione (esterna o interna all'azienda) e attraverso l'esperienza.
- L'apprendista è tenuto a partecipare, per l'intera durata, alle iniziative di formazione interna e esterna. Eventuali assenze sono ammesse in caso di impossibilità a partecipare, nel limite massimo del 20% delle ore di formazione, sia interna che esterna.

Rientrano nei casi di impossibilità:

- malattia
 - infortunio
 - gravidanza, limitatamente ai periodi di astensione obbligatoria
 - ulteriori ipotesi di limitazione stabilite per legge
 - cause di forza maggiore che abbiano impedito al lavoratore di raggiungere il luogo di formazione.
- La formazione si realizza con modalità tali da massimizzare l'apprendimento da parte degli apprendisti, facilitandone la presenza in aula e una motivata partecipazione e, al contempo, minimizzare i disagi per l'azienda di collocazione.
 - La Regione rende disponibile un catalogo di offerta formativa per il conseguimento di una qualifica professionale.
 - La formazione contenuta nel catalogo è realizzata da enti di formazione accreditati per la formazione continua e permanente, nell'ambito speciale dell'apprendistato.
 - E' previsto un servizio di supporto alle imprese, articolato in attività di natura informativa e consulenziale realizzabili in fase di progettazione e/o di attuazione della formazione. Di particolare rilievo sono attività quali analisi utili a delineare un progetto formativo che tenga conto delle caratteristiche dell'apprendista (motivazione all'apprendimento, eventuali problemi, condizioni facilitanti, ecc.); rilevazione, analisi e valutazione delle competenze in ingresso ai fini del riconoscimento dei crediti formativi e riconoscimento effettivo degli stessi; ecc..
 - La Regione partecipa finanziariamente alla realizzazione della formazione attraverso il riconoscimento di un voucher all'apprendista così differenziato:
 - Euro 1.500 per la formazione formale articolata in n. 100 ore di formazione esterna e 300 ore di formazione interna.
 - Euro 1.900 per la formazione formale articolata in n. 100 ore di formazione esterna e 300 ore di formazione interna ed in caso di conseguimento della Qualifica professionale attraverso l'esame finale.
 - Euro 2.600 per la formazione formale articolata in n. 200 ore di formazione esterna e 200 ore di formazione interna.
 - Euro 3.400 per la formazione formale articolata in n. 200 ore di formazione esterna e 200 ore di formazione interna ed in caso di conseguimento della Qualifica professionale attraverso l'esame finale.
 - La certificazione è obbligatoria. Il titolo che potrà essere rilasciato in esito alla formazione, è costituito da una Qualifica regionale correlata alle figure definite a livello nazionale (DGR 1776/2010) e ss.mm.
 - Le competenze acquisite dall'apprendista vengono certificate "in coerenza con gli strumenti di formalizzazione e certificazione delle competenze, adottate dalla Regione Emilia-Romagna oltre che nel rispetto della disciplina nazionale" (art. 4, comma 3, l.r. 5/2011).
 - La certificazione riguarderà le competenze acquisite sia attraverso la formazione che attraverso l'esperienza lavorativa.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE

L'intervento della Regione è volto a favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze dei giovani assunti con contratto di apprendistato professionalizzante al fine di migliorarne il grado di occupabilità e spendibilità nell'impresa e nel mercato del lavoro.

La Regione promuove un apprendistato che si caratterizza per i seguenti aspetti:

- La proposta formativa regionale si esprime attraverso un "Catalogo dell'offerta formativa" che la Regione rende disponibile ad apprendisti e imprese.
- Il Catalogo si articola in singoli interventi formativi ("corsi") a cui l'apprendista può accedere. La partecipazione ai percorsi dà attuazione al Progetto formativo individuale
- I percorsi che compongono il Catalogo sviluppano competenze "di base" e "trasversali".
- Tra le competenze "di base" sono comprese la sicurezza sul lavoro di cui all'Accordo Stato/Regioni del 21 12 2011
- Tra le competenze "trasversali" sono comprese le conoscenze e le capacità "di area", quelle cioè fondative di una professione e comuni a più qualifiche di una stessa area professionale o di più aree professionali (Esempi: Sw open source per il calcolo nella produzione meccanica; il bilancio secondo i principi contabili internazionali; la gestione della qualità nel ciclo della ristorazione)
- I percorsi riguardano temi di interesse delle imprese, che possono costituire oggetto di aggiornamento su contenuti rilevanti della professione.
- I percorsi sviluppano contenuti coerenti con la loro durata e prevedono sempre verifiche di apprendimento.
- In esito ai percorsi sono rilasciati attestati in cui vengono riportate le informazioni essenziali relative alle competenze sviluppate.
- L'apprendista partecipa ai percorsi di 40 ore ogni anno, da effettuarsi all'esterno dell'azienda, per un massimo di 120 in tre annualità; eventuali deroghe alla formazione esterna all'azienda potranno riguardare le ore di formazione alla sicurezza relative al rischio specifico, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo in Conferenza Stato/Regioni ex articolo 37, comma 2 del d.lgs n. 81/2008, e ss.mm., qualora l'efficacia della formazione stessa sia meglio garantita presso l'azienda.
- L'apprendista è tenuto a partecipare, per l'intera durata, alle iniziative di formazione esterna. Eventuali assenze sono ammesse in caso di impossibilità a partecipare, nel limite massimo del 20% delle ore di formazione.

Rientrano nei casi di impossibilità:

- malattia
- infortunio
- gravidanza, limitatamente ai periodi di astensione obbligatoria
- ulteriori ipotesi di limitazione stabilite per legge
- cause di forza maggiore che abbiano impedito al lavoratore di raggiungere il luogo di formazione.

- Il catalogo è promosso e realizzato da enti di formazione accreditati per la formazione continua e permanente, nell'ambito speciale dell'apprendistato post obbligo formativo.
 - La Regione partecipa finanziariamente alla realizzazione della formazione attraverso il riconoscimento di un voucher all'apprendista del valore di 500 Euro per ogni annualità.
 - Come esito della formazione verrà rilasciato un attestato di frequenza.
 - All'apprendista che ne fa richiesta viene erogato il servizio di Formalizzazione e Certificazione delle competenze, secondo i dispositivi regionali di SRFC.
 - Il servizio di formalizzazione e certificazione delle competenze si svolge secondo le procedure previste per la certificazione delle competenze "da esperienza" e si avvia attraverso la sottoscrizione della richiesta da parte dell'apprendista che può rivolgerla all'Ente che eroga la formazione (al momento di iscrizione ad un percorso).
- La Regione partecipa finanziariamente all'erogazione del servizio di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze attraverso un finanziamento dedicato.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE STAGIONALE

Il contratto di apprendistato stagionale è possibile esclusivamente nella forma cosiddetta "professionalizzante" o "di mestiere", secondo le previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

La formazione regionale (per l'acquisizione di competenze di base e trasversali) per gli apprendisti assunti con contratto stagionale viene parametrata secondo le seguenti proporzioni:

- Per i contratti di durata da 0 a 3 mesi: 10 ore
- Per i contratti di durata da 3 a 4 mesi: 15 ore
- Per i contratti di durata di oltre 4 mesi: 40 ore

La Regione partecipa finanziariamente alla realizzazione della formazione attraverso il riconoscimento di un voucher all'apprendista del valore di:

- 120 Euro per 10 ore
- 180 Euro per 15 ore
- 500 Euro per 40 ore

Si applicano le regole fissate per l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale per quanto riguarda l'obbligo di frequenza dell'attività formativa da parte dell'apprendista.

APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA

L'intervento della Regione è orientato a rafforzare lo spessore conoscitivo e professionale dei giovani e la loro spendibilità nel mondo del lavoro, attraverso l'acquisizione della laurea o di un titolo universitario post-laurea, nell'ambito del rapporto di lavoro di alto apprendistato.

La Regione ritiene che questa tipologia di apprendistato costituisca uno strumento privilegiato di intervento per l'occupazione giovanile, in grado di fornire alle imprese una risposta alla loro esigenza di competenze ad elevato livello di specializzazione.

La Regione intende:

- confermare, attraverso la sottoscrizione di nuovi protocolli con le Università e le Parti sociali, le regole attualmente in vigore per il conseguimento dei titoli di Master universitari di primo e secondo livello e di Dottore di ricerca
- sottoscrivere con le Università e le Parti sociali un protocollo finalizzato alla disciplina per l'acquisizione della Laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico.
- La Regione partecipa finanziariamente alla realizzazione della formazione attraverso il riconoscimento di un voucher all'apprendista differenziato a seconda del titolo universitario da conseguire.

La Regione promuove l'apprendistato di alta formazione e di ricerca che si caratterizza per i seguenti aspetti:

- adozione della metodologia dell'alternanza formativa, basata su una forte integrazione fra percorso realizzato in azienda e percorso realizzato nell'istituzione formativa
- redazione di progetti di ricerca condivisi tra le istituzioni universitarie/gli enti pubblici di ricerca e le imprese nei quali siano definite l'articolazione e le modalità di erogazione del percorso formativo e di ricerca,
- regolamentazione dell'ipotesi che il contratto di apprendistato in alta formazione sia preceduto da un contratto di apprendistato professionalizzante
- possibilità per l'apprendista di mettere in valore le competenze acquisite durante il periodo di svolgimento del rapporto di lavoro in apprendistato di alta formazione e di ricerca secondo le vigenti disposizioni regionali in materia di SRFC

Si applicano le regole fissate per l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale per quanto riguarda l'obbligo di frequenza dell'attività formativa da parte dell'apprendista.

MONITORAGGIO

Al fine di presidiare, congiuntamente con le Parti sociali regionali, l'andamento ed i risultati conseguiti e apportare eventuali modifiche migliorative, la Regione promuove il monitoraggio e la valutazione degli interventi in materia di apprendistato.

Tali azioni saranno realizzate ponendo particolare attenzione alla duplice fisionomia dell'istituto e vale a dire il suo "profilo formativo" (per esaminare ed apprezzare elementi che riguardano, ad esempio, la formazione realizzata e la sua efficacia in riferimento alle attestazioni conseguite) ed il suo "profilo lavorativo" (per esaminare e apprezzare elementi che riguardano, ad esempio, gli esiti occupazionali e la relazione tra questi e la formazione svolta).

In particolare la Regione promuove, congiuntamente con le Parti sociali regionali, il monitoraggio e la valutazione degli interventi formativi destinati agli apprendisti minorenni, trascorsi due mesi dall'adozione della presente deliberazione;

ALLEGATO 2

**SCHEMI DI
PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA,
UNIVERSITÀ E PARTI SOCIALI
PER DEFINIRE I PROFILI FORMATIVI NEI PERCORSI DI ALTA
FORMAZIONE FINALIZZATI
AL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI DI
LAUREA TRIENNALE E MAGISTRALE,
MASTER DI PRIMO E DI SECONDO LIVELLO E
DOTTORATO DI RICERCA, NELL'AMBITO DEI CONTRATTI DI
APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA,
DI CUI ALL'ART. 5 DEL D.LGS. 167/2011**

PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, UNIVERSITA' E PARTI SOCIALI PER DEFINIRE I PROFILI FORMATIVI NEI PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI DI LAUREA TRIENNALE E LAUREA MAGISTRALE NELL'AMBITO DEI CONTRATTI DI APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA (Art. 5 del D.Lgs. 167/2011)

INTESA TRA

La Regione Emilia-Romagna

E

La Confederazione Generale Italiana Lavoro Emilia Romagna (CGIL), Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori dell' Emilia Romagna (CISL), Unione Italiana del Lavoro dell' Emilia Romagna (UIL), Confederazione Nazionale Artigianato dell'Emilia Romagna, Confartigianato Emilia Romagna, Confagricoltura Emilia Romagna, Coldiretti Emilia Romagna, Confcommercio Emilia Romagna, Confesercenti Emilia Romagna, Confcooperative Emilia Romagna, Lega Cooperative Emilia Romagna, Confindustria Emilia Romagna, Confapi Pmi Emilia Romagna

E

L'Alma Mater Studiorum Università degli Studi di Bologna, Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli Studi di Parma, Università Cattolica del Sacro Cuore, Politecnico di Milano

Con il parere favorevole della Consigliera regionale di Parità

Premesso che:

- il D.lgs. n. 167 del 15/9/2011 “ Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n.247.”, ed in particolare l'art. 5 “Apprendistato di alta formazione e di ricerca” dove al co.2 stabilisce che “ La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione é rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.”;

- la L.R. n. 17 del 1/8/2005, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro", in particolare agli articoli 30 "Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione" in cui si promuove l'utilizzo del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma per percorsi di alta formazione, promuovendo e sostenendo sperimentazioni, da attuarsi nell'ambito di intese con università, istituzioni scolastiche autonome, soggetti accreditati della formazione professionale ed altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo e con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente maggiormente significative e 31 "Sostegno e qualificazione della formazione nei contratti di apprendistato" in cui si stabilisce che la Regione definisce i criteri e le modalità di sostegno e contribuzione alla realizzazione e qualificazione delle attività formative dell'apprendistato, attraverso anche l'attribuzione di appositi fondi;
- l' "Accordo tra Regione, Università e Parti Sociali per la realizzazione della prima sperimentazione di percorsi formativi in apprendistato per il conseguimento del titolo di Master in attuazione dell'Art. 50 del D.Lgs. 276/2003", siglato in data 20/04/2005, attraverso il quale sono stati conseguiti nel periodo 2006-2011, risultati positivi dalla sua applicazione, in termini di partecipazione dei diversi soggetti formativi, imprese e università, dei titoli conseguiti in esito dagli apprendisti e di stabilizzazione occupazionale;
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 38 del 29/3/2011 (DGR n.296/2011 " Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2011/2013 (Proposta della Giunta regionale in data 7 marzo 2011, n. 296) . (Prot. n. 10158 del 29/03/2011)" individua tra le priorità quella di promuovere la sperimentazione dell'utilizzo dell'alto apprendistato e del dottorato di ricerca nella logica di pieno sviluppo di una formazione che si costruisce con il concorso delle imprese per mettere in valore gli ambienti plurimi di apprendimento;
- il "Protocollo d'intesa tra Regione Emilia-Romagna, Università e Parti Sociali per definire i profili formativi nei percorsi di alta formazione finalizzati al conseguimento del titolo di dottore di ricerca nell'ambito dei contratti di alto apprendistato (art.50 D.Lgs. 276/2003)."
- Il "Patto per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" siglato dalla Regione Emilia-Romagna con le Parti Sociali il 30 novembre 2011, in cui viene affermato che il contratto di apprendistato rappresenta il principale strumento di inserimento lavorativo dei giovani.

Dato atto che:

- la Regione Emilia-Romagna, alla data della sottoscrizione della presente Intesa, ha regolamentato l'acquisizione nel contratto in Alto apprendistato dei titoli Universitari di Master di 1° e di 2° livello e di Dottore di Ricerca, e che non è ancora intervenuta a disciplinare i profili formativi e la durata, per l'acquisizione dei rimanenti titoli di studio universitari;

e che:

- ritiene che il contratto di apprendistato in alta formazione sia uno strumento privilegiato di intervento per l'occupazione giovanile, perché in grado di fornire alle imprese una risposta alla loro esigenza di competenze ad elevato livello di specializzazione e di rafforzare inoltre, lo spessore conoscitivo e professionale dei giovani e la loro spendibilità nel mondo del lavoro

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONCORDANO NELL'ATTIVARE UNA SPERIMENTAZIONE DELL'APPRENDISTATO IN ALTA FORMAZIONE AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.LGS. 167/2011 PER IL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI DI LAUREA TRIENNALE E LAUREA MAGISTRALE, PROMUOVENDO ATTIVITA' CHE ABBIANO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

1. L'articolazione e la durata del percorso formativo sperimentale sono quelli definiti dalle parti firmatarie nella presente Intesa;
2. Le Università che sottoscrivono la presente Intesa individuano i corsi di laurea ed in tale ambito promuovono l'iniziativa sperimentale ai giovani laureandi, in possesso dei requisiti di età stabiliti dalla normativa vigente, nonché dei crediti formativi stabiliti, che possono essere assunti dalle imprese presso le proprie sedi operative in Emilia Romagna, con contratto di apprendistato per l'acquisizione del titolo di laurea e di laurea magistrale ;
3. Le imprese stipulano contratti di apprendistato per l'acquisizione del titolo universitario di laurea triennale e di laurea magistrale con i giovani laureandi, in possesso dei seguenti crediti formativi:
 - Laurea triennale: da un minimo di 100 ad un massimo di 120 CFU
 - Laurea magistrale: da un minimo di 50 ad un massimo di 80 CFU
 - Laurea magistrale a ciclo unico: da un minimo di 200 ad un massimo di 240 CFU

avendo a riferimento la normativa definita dal CCNL per il personale dipendente e gli Accordi stipulati dalle Organizzazioni sindacali e aziendali in merito, nonché la regolamentazione specifica prevista in contratti di secondo livello.

Ogni Università individuerà, tra il minimo ed il massimo sopra precisati, il numero di crediti che gli studenti devono aver acquisito per poter stipulare il contratto di apprendistato.

Non assume rilievo, ai fini della stipulazione del contratto di apprendistato l'anno di iscrizione dello studente.

4. La durata del contratto di apprendistato per l'acquisizione del titolo di laurea e di laurea magistrale, per la sperimentazione oggetto della presente Intesa, non può essere inferiore a dodici mesi e superiore a trentasei mesi.
5. L'obbligo formativo previsto è di 240 ore annue di apprendimento formale, di cui 150 ore in azienda e 90 ore retribuite dall'azienda stessa, a fronte di attività accademiche svolte dallo studente. Per apprendimento formale si intende quanto precisato nelle "Linee guida europee per la validazione dell'apprendimento non formale e informale (European guidelines for

validation non-formal and informal learning) Cedefop 2009. Sulla base dei criteri previsti da tali linee guida, la Regione, le Università e le Parti Sociali definiscono l'adozione di sistemi di assicurazione della qualità delle attività di apprendimento formale svolte presso le aziende.

6. Alle attività di apprendimento formale svolte in azienda sulla base del progetto formativo allegato al contratto di apprendistato possono essere riconosciuti da un minimo di 12 CFU ad un massimo di 25 CFU secondo le determinazioni delle Università. Tali crediti non comprendono quelli acquisiti mediante il superamento di prove di verifica del profitto o di idoneità relative ad attività formative svolte presso le università.
7. L'articolazione e le modalità di erogazione del percorso formativo, la metodologia adottata finalizzata all'acquisizione delle competenze, le modalità di attuazione dei sistemi di assicurazione della qualità di cui all'art. 5 saranno stabilite successivamente la firma della presente Intesa, tra l'Università e le aziende. Il progetto così definito, che costituisce il piano formativo individuale, è parte integrante del contratto di apprendistato e dovrà descrivere gli obiettivi ed i contenuti dell'azione formativa.
8. Le attività formative di cui al precedente punto 5 devono essere erogate lungo l'intero arco di durata del contratto al fine di assicurare l' "alternanza studio-lavoro" che caratterizza il contratto di apprendistato ed il completamento del percorso formativo necessario per conseguire il titolo di laurea o di laurea magistrale.
9. Devono essere previste specifiche attività di sostegno agli apprendimenti mediante l'attivazione di servizi di tutoraggio formativo e aziendale dedicati.
10. Nel caso in cui l'apprendista non completi il percorso formativo o non consegua il titolo di laurea o di laurea magistrale, l'Università attesta le competenze acquisite, tenendo anche conto del percorso formativo svolto presso l'impresa, che potrà essere oggetto di certificazione ai sensi delle vigenti disposizioni regionali.
11. Un apposito coordinamento tecnico regionale, composto da un rappresentante per ciascuna delle parti firmatarie, verifica l'andamento della presente sperimentazione, che ha durata biennale.

Bologna,

LETTO E SOTTOSCRITTO

PARTI SOCIALI		
CGIL		
CISL		
UIL		
CNA		

CONFARTIGIANATO		
CONFAGRICOLTURA		
COLDIRETTI		
CONFCOMMERCIO		
CONFESERCENTI		
CONFCOOPERATIVE		
LEGA COOPERATIVE		
CONFINDUSTRIA		
CONFAPI PMI		

UNIVERSITA'

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA		
UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA		
UNIVERSITA' DI PARMA		
UNIVERSITA' DI FERRARA		
UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE		
UNIVERSITA' POLITECNICO DI MILANO		

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ASSESSORATO SCUOLA, FORMAZIONE PROFESSIONALE, UNIVERSITÀ E RICERCA, LAVORO		
--	--	--

PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, UNIVERSITA' E PARTI SOCIALI PER DEFINIRE I PROFILI FORMATIVI NEI PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI DI MASTER DI PRIMO E SECONDO LIVELLO NELL'AMBITO DEI CONTRATTI DI APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA (Art. 5 del D.Lgs. 167/2011)

INTESA TRA

La Regione Emilia-Romagna

E

La Confederazione Generale Italiana Lavoro Emilia Romagna (CGIL), Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori dell' Emilia Romagna (CISL), Unione Italiana del Lavoro dell' Emilia Romagna (UIL), Confederazione Nazionale Artigianato dell'Emilia Romagna, Confartigianato Emilia Romagna, Confagricoltura Emilia Romagna, Coldiretti Emilia Romagna, Confcommercio Emilia Romagna, Confesercenti Emilia Romagna, Confcooperative Emilia Romagna, Lega Cooperative Emilia Romagna, Confindustria Emilia Romagna, Confapi Pmi Emilia Romagna

E

L'Alma Mater Studiorum Università degli Studi di Bologna, Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli Studi di Parma, Università Cattolica del Sacro Cuore, Politecnico di Milano

Con il parere favorevole della Consigliera regionale di Parità

Premesso che

- il D.lgs. n. 167 del 15/9/2011 “ Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n.247.”, ed in particolare l'art. 5 “Apprendistato di alta formazione e di ricerca” dove al comma 2 stabilisce che “ La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione é rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.”;

- la L.R. n.17 del 1/8/2005, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro", in particolare agli articoli 30 "Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione" in cui si promuove l'utilizzo del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma per percorsi di alta formazione, promuovendo e sostenendo sperimentazioni, da attuarsi nell'ambito di intese con università, istituzioni scolastiche autonome, soggetti accreditati della formazione professionale ed altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo e con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente maggiormente significative e 31 "Sostegno e qualificazione della formazione nei contratti di apprendistato" in cui si stabilisce che la Regione definisce i criteri e le modalità di sostegno e contribuzione alla realizzazione e qualificazione delle attività formative dell'apprendistato, attraverso anche l'attribuzione di appositi fondi;
- l' "Accordo tra Regione, Università e Parti Sociali per la realizzazione della prima sperimentazione di percorsi formativi in apprendistato per il conseguimento del titolo di Master in attuazione dell'Art. 50 del D.Lgs. 276/2003", siglato in data 20/04/2005, attraverso il quale sono stati conseguiti nel periodo 2006-2011, risultati positivi dalla sua applicazione, in termini di partecipazione dei diversi soggetti formativi, imprese e università, dei titoli conseguiti in esito dagli apprendisti e di stabilizzazione occupazionale;
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 38 del 29/3/2011 (DGR n.296/2011 " Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2011/2013 (Proposta della Giunta regionale in data 7 marzo 2011, n. 296) . (Prot. n. 10158 del 29/03/2011)" individua tra le priorità quella di promuovere la sperimentazione dell'utilizzo dell'alto apprendistato e del dottorato di ricerca nella logica di pieno sviluppo di una formazione che si costruisce con il concorso delle imprese per mettere in valore gli ambienti plurimi di apprendimento;
- Il "Patto per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" siglato dalla Regione Emilia-Romagna con le Parti Sociali il 30 novembre 2011, in cui viene affermato che il contratto di apprendistato rappresenta il principale strumento di inserimento lavorativo dei giovani.

Dato atto che

La Regione Emilia-Romagna ritiene che il contratto di apprendistato di alta formazione sia uno strumento privilegiato di intervento per l'occupazione giovanile, perché in grado di fornire alle imprese una risposta alla loro esigenza di competenze ad elevato livello di specializzazione e di rafforzare inoltre, lo spessore conoscitivo e professionale dei giovani e la loro spendibilità nel mondo del lavoro

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONCORDANO DI ATTUARE L'APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE AI SENSI DELL'ART.5 DEL D.LGS. 167/2011 PER IL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI DI MASTER DI PRIMO E

SECONDO LIVELLO, PROMUOVENDO ATTIVITA' CHE ABBIANO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

1. L'articolazione e la durata del percorso formativo sperimentale sono quelli definiti dalle parti firmatarie nella presente Intesa;
2. Le Università pubbliche o private presenti nel territorio della Regione Emilia-Romagna, che sottoscrivono la presente Intesa, individuano i Master di primo e secondo livello, ed in tale ambito promuovono l'iniziativa ai giovani laureati in possesso dei requisiti di età stabiliti dalla normativa vigente, che possono essere assunti dalle imprese presso le proprie sedi operative in Emilia Romagna, con contratto di apprendistato per l'acquisizione dei titoli di Master di primo e secondo livello; gli Atenei possono eventualmente avvalersi di organismi di formazione professionale, accreditati dalla Regione Emilia-Romagna sia per l'ambito della formazione superiore, sia per l'ambito della formazione per gli apprendisti.
3. Le aziende stipulano contratti di apprendistato per l'acquisizione dei titoli di Master di primo e secondo livello con i giovani laureati, in possesso dei requisiti previsti dagli Atenei per l'accesso ai Corsi di Master, avendo a riferimento la normativa definita dal CCNL per il personale dipendente e gli Accordi stipulati dalle Organizzazioni sindacali e aziendali in merito, nonché la regolamentazione specifica prevista in contratti di secondo livello. La durata del contratto di apprendistato per l'acquisizione del titolo di Master di primo o di secondo livello, oggetto della presente Intesa, non può essere inferiore a dodici mesi e superiore a 24 mesi.
4. I Master universitari di primo e secondo livello potranno essere di due tipi:
 - a) progettati ad hoc per un gruppo di apprendisti
 - b) corsi già esistenti nell'offerta formativa degli Atenei, debitamente adeguati e riprogettati per consentire l'inserimento di apprendisti. In questo caso il progetto formativo riguarderà la individualizzazione del percorso per gli apprendisti inseriti.
5. I percorsi formativi finalizzati al conseguimento del titolo di Master di primo o di secondo livello saranno caratterizzati dall'adozione della metodologia dell'alternanza formativa, basata su una forte integrazione fra percorso realizzato in azienda e percorso realizzato nell'Università coinvolta. A tal fine è necessario che i soggetti attuatori rappresentativi del sistema universitario e delle imprese, cooperino attivamente a partire dalle fasi iniziali della progettazione del percorso formativo, prestando una particolare attenzione alla valorizzazione delle aziende come soggetto formativo ed alla definizione delle condizioni di efficacia di processo e delle risorse necessarie.
6. La valorizzazione del percorso in azienda si realizza principalmente attraverso il riconoscimento da parte dell'Università, che rilascia il titolo finale di Master di primo o secondo livello, di crediti formativi per le acquisizioni maturate in azienda, di progetti concordati fra Università e azienda stessa, e realizzati con l'ausilio di un tutor formativo che collabora con il tutor aziendale.
7. Il progetto formativo dei Master di primo e secondo livello deve prevedere che, sul monte ore totale di 1500, corrispondenti complessivamente a n. 60

crediti, n. 480 ore siano dedicate alla didattica secondo la metodologia adottata nell'accordo tra Università, eventuale organismo formativo e azienda, almeno 500 ore di formazione, opportunamente assistita e verificata, siano effettuate internamente all'azienda, ed il restante monte orario sia dedicato allo "studio personale" o ad altra attività formativa di tipo individuale. Almeno il 30% dei crediti deve essere conseguito attraverso la valorizzazione della formazione interna all'azienda.

8. L'articolazione e le modalità di svolgimento dei Master di primo e secondo livello ed il sistema di certificazione dei crediti intermedi e del diploma finale sono definiti negli accordi tra l'Ateneo con una o più aziende. Il percorso formativo del Master di primo e secondo livello costituisce il piano formativo individuale, parte integrante del contratto di apprendistato, e dovrà descrivere gli obiettivi ed i contenuti dell'azione formativa.
9. Le attività formative di cui al precedente punto 7 devono essere erogate lungo l'intero arco di durata del contratto al fine di assicurare l'"alternanza studio-lavoro" che caratterizza il contratto di apprendistato ed il completamento del percorso formativo necessario per conseguire il titolo di Master di primo e secondo livello.
10. Devono essere previste specifiche attività di sostegno agli apprendimenti mediante l'attivazione di servizi di tutoraggio formativo e aziendale dedicati.
11. Nel caso in cui l'apprendista non completi il percorso formativo o non consegua il titolo di Master di primo e o secondo livello, l'Università attesta le competenze acquisite, tenendo anche conto del percorso formativo svolto presso l'impresa, che potrà essere oggetto di certificazione ai sensi delle vigenti disposizioni regionali.
12. Sono previsti momenti di verifica fra le parti firmatarie della presente intesa sui risultati conseguenti all'attuazione dell'intesa stessa.

Bologna

LETTO E SOTTOSCRITTO

PARTI SOCIALI		
CGIL		
CISL		
UIL		
CNA		
CONFARTIGIANATO		
CONFAGRICOLTURA		
COLDIRETTI		

CONFCOMMERCIO		
CONFESERCENTI		
CONFCOOPERATIVE		
LEGA COOPERATIVE		
CONFINDUSTRIA		
CONFAPI PMI		

UNIVERSITA'

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA		
UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA		
UNIVERSITA' DI PARMA		
UNIVERSITA' DI FERRARA		
UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE		
UNIVERSITA' POLITECNICO DI MILANO		

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ASSESSORATO SCUOLA, FORMAZIONE PROFESSIONALE, UNIVERSITÀ E RICERCA, LAVORO		
--	--	--

PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, UNIVERSITA' E PARTI SOCIALI PER DEFINIRE I PROFILI FORMATIVI NEI PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA NELL'AMBITO DEI CONTRATTI DI APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA (Art. 5 del D.Lgs. 167/2011)

INTESA TRA

La Regione Emilia-Romagna

E

La Confederazione Generale Italiana Lavoro Emilia Romagna (CGIL), Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori dell' Emilia Romagna (CISL), Unione Italiana del Lavoro dell' Emilia Romagna (UIL), Confederazione Nazionale Artigianato dell'Emilia Romagna, Confartigianato Emilia Romagna, Confagricoltura Emilia Romagna, Coldiretti Emilia Romagna, Confcommercio Emilia Romagna, Confesercenti Emilia Romagna, Confcooperative Emilia Romagna, Lega Cooperative Emilia Romagna, Confindustria Emilia Romagna, Confapi Emilia Romagna

E

Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli Studi di Parma, Università Cattolica del Sacro Cuore, Politecnico di Milano

Con il parere favorevole della Consigliera regionale di Parità

Premesso che

- il D.lgs. n. 167 del 15/9/2011 “ Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n.247.”, ed in particolare l'art. 5 “Apprendistato di alta formazione e di ricerca” dove al comma 2 stabilisce che “ La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione é rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.”;

- la L.R. n.17 del 1/8/2005, "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro", in particolare agli articoli 30 "Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione" in cui si promuove l'utilizzo del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma per percorsi di alta formazione, promuovendo e sostenendo sperimentazioni, da attuarsi nell'ambito di intese con università, istituzioni scolastiche autonome, soggetti accreditati della formazione professionale ed altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo e con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente maggiormente significative e 31 "Sostegno e qualificazione della formazione nei contratti di apprendistato" in cui si stabilisce che la Regione definisce i criteri e le modalità di sostegno e contribuzione alla realizzazione e qualificazione delle attività formative dell'apprendistato, attraverso anche l'attribuzione di appositi fondi;
- il "Protocollo d'Intesa tra Regione Emilia-Romagna, Università e Parti Sociali per definire i profili formativi nei percorsi di alta formazione finalizzati al conseguimento del titolo di dottore di ricerca nell'ambito dei contratti di alto apprendistato (art. 50 del D.lgs. 276/2003), del 5/7/2011;
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 38 del 29/3/2011 (DGR n.296/2011 " Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2011/2013 (Proposta della Giunta regionale in data 7 marzo 2011, n. 296). (Prot. n. 10158 del 29/03/2011)" individua tra le priorità quella di promuovere la sperimentazione dell'utilizzo dell'alto apprendistato e del dottorato di ricerca nella logica di pieno sviluppo di una formazione che si costruisce con il concorso delle imprese per mettere in valore gli ambienti plurimi di apprendimento.

Ritenuto necessario, al fine di proseguire nella sperimentazione di cui al suddetto protocollo d'intesa del 5/7/2011, di regolamentare l'acquisizione del titolo di dottore di ricerca.

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONCORDANO NELL'ATTIVARE UNA SPERIMENTAZIONE DELL'APPRENDISTATO IN ALTA FORMAZIONE AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.LGS. 167/2011, PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO UNIVERSITARIO DI DOTTORE DI RICERCA, PROMUOVENDO ATTIVITA' CHE ABBIANO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

1. Gli atenei che sottoscrivono la presente intesa (d'ora in poi gli atenei) individuano i corsi di dottorato di ricerca ed in tale ambito il numero di posti riservati a laureati che, ove superino le selezioni richieste per l'ammissione, possono essere assunti dalle imprese presso le sedi operative in Emilia Romagna con contratto di apprendistato per l'acquisizione del titolo di dottore di ricerca.

2. Le aziende interessate stipulano contratti di apprendistato per l'acquisizione del titolo di dottore di ricerca con i laureati, risultati idonei nelle selezioni richieste per l'ammissione al dottorato, avendo a riferimento la normativa definita dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e di rappresentanza dei datori di lavoro. Le imprese possono assumere chiunque, ove l'interessato sia utilmente collocato nella graduatoria degli idonei al dottorato.
3. La durata del contratto di apprendistato per l'acquisizione del titolo di dottore di ricerca non può essere inferiore a ventiquattro mesi e superiore a quarantotto mesi.
4. L'articolazione e le modalità di erogazione del percorso formativo sono definite nei progetti condivisi tra le istituzioni universitarie e le imprese ovvero, su delega di queste ultime, le associazioni sindacali di rappresentanza e tutela delle imprese stipulanti questa intesa. Nel progetto di ricerca che costituisce il piano formativo individuale, parte integrante del contratto di apprendistato, vengono descritti gli obiettivi ed i contenuti dell'azione formativa.
5. Il percorso formativo prevede, comunque, la partecipazione a non meno di 120 ore annue di attività didattica e di apprendimento formale, secondo la metodologia adottata nell'accordo progettuale tra università, eventuale organismo di formazione e azienda, finalizzata all'acquisizione di competenze negli ambiti dell'innovazione tecnologica ed organizzativa dell'economia delle imprese regionali e dovrà contribuire ad implementare i risultati della ricerca e le attività di trasferimento tecnologico.
6. Le attività formative di cui al precedente punto 5. devono essere erogate lungo l'intero arco di durata del contratto al fine di assicurare l'"alternanza studio-lavoro" che caratterizza il contratto di apprendistato ed il completamento del percorso formativo necessario per conseguire il titolo di dottore di ricerca.
7. Le aziende, al fine di garantire la necessaria formazione interna, da integrare con quella assicurata dall'università, rendono disponibili, in coerenza con quanto previsto dalla normativa regionale, adeguati strumenti e professionalità.
8. Devono essere previste specifiche attività di sostegno agli apprendimenti mediante l'attivazione di servizi di tutoraggio formativo e aziendale dedicati, in analogia con quanto previsto per l'apprendistato professionalizzante.
9. Nel caso in cui l'apprendista non completi il percorso formativo o non consegua il titolo di dottore di ricerca, gli atenei attestano le competenze acquisite, tenendo anche conto dei percorsi formativi svolti presso l'azienda, che potranno essere oggetto di certificazione ai sensi delle vigenti disposizioni regionali.

10. Un apposito coordinamento tecnico regionale, composto da un rappresentante per ciascuna delle parti firmatarie, verifica l'andamento della presente sperimentazione, che ha durata biennale.

Bologna,

LETTO E SOTTOSCRITTO

PARTI SOCIALI		
CGIL		
CISL		
UIL		
CNA		
CONFARTIGIANATO		
CONFAGRICOLTURA		
COLDIRETTI		
CONFCOMMERCIO		
CONFESERCENTI		
CONFCOOPERATIVE		
LEGA COOPERATIVE		
CONFINDUSTRIA		
CONFAPI PMI		

UNIVERSITA'

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA		
UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA		
UNIVERSITA' DI PARMA		
UNIVERSITA' DI FERRARA		
UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE		

UNIVERSITA' POLITECNICO DI MILANO		
--------------------------------------	--	--

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ASSESSORATO SCUOLA, FORMAZIONE PROFESSIONALE, UNIVERSITÀ E RICERCA, LAVORO		
--	--	--

INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE PER APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA E APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE

Il valore degli incentivi è commisurato alle ore di formazione formale complessive previste .

Qui di seguito sono evidenziati gli importi totali degli incentivi per ogni tipologia:

Tipologia apprendistato	Totale ore	quota fissa	quota fissa se donna	importo variabile	Totale incentivo	Totale incentivo se donna
Dottorato	360,00	3.000,00	3.600,00	720,00	3.720,00	4.320,00
Master	980,00	3.000,00	3.600,00	1.960,00	4.960,00	5.560,00
Laurea	720,00	3.000,00	3.600,00	1.440,00	4.440,00	5.040,00
18 - 25	1.200,00	3.000,00	3.600,00	2.400,00	5.400,00	6.000,00

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Cristina Balboni, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2012/771

data 01/06/2012

IN FEDE

Cristina Balboni

omissis

L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'